

Condizioni supplementari per l'assicurazione relativa all'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi nell'ambito della LPP

Entrata in vigore: 1° gennaio 2007

Art. 1 Oggetto

1 - Se convenuto contrattualmente, le rendite d'invalidità e per superstiti in corso nell'ambito della LPP sono adattate all'evoluzione dei prezzi sotto forma d'aumento delle rendite stesse ed in modo conforme alle presenti condizioni.

2 - Per l'adeguamento è determinante unicamente la parte di rendita assicurata e dovuta secondo le prescrizioni minime della LPP.

3 - Se l'assicurazione relativa all'adeguamento all'evoluzione dei prezzi

- viene esclusa, le rendite già in corso non vengono più adeguate all'evoluzione dei prezzi.
- viene inclusa successivamente, l'adeguamento si limita alle rendite basate su un evento assicurato sopraggiunto dopo l'inclusione.

Art. 2 Condizioni per il diritto all'adeguamento

1 - L'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi è accordato se sono adempite le seguenti condizioni:

- a) qualora si tratti di una rendita d'invalidità o di una rendita per figli d'invalidi, indipendentemente dal grado d'invalidità che la LPP stabilisce per usufruire del diritto;
- b) nel caso di una rendita per il coniuge superstite o del partner convivente superstite che vive in un'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD), se sussiste un diritto alla rendita ai sensi della LPP, ma non nel caso in cui detta rendita, viene versata sulla base del contratto d'assicurazione, ma la LPP prevede soltanto il diritto a una liquidazione in capitale;
- c) qualora si tratti di una rendita per orfani, allorché il diritto alla rendita stessa è acquisito a norma della LPP.

2 - Se il contratto prevede la possibilità di optare per una prestazione in capitale in luogo di una rendita e l'assicurato ne fa uso, non sussiste alcun diritto ad una liquidazione per futuri aumenti di rendita.

Art. 3 Inizio e fine del diritto all'adeguamento

1 - Un aumento della rendita è accordato, per la prima volta, quando al primo gennaio di un anno è trascorso un termine di tre anni civili completi a partire dall'anno in cui si situa il momento descritto qui di seguito:

- a) il giorno a partire dal quale è trascorso un anno dal sopraggiungere dell'incapacità di guadagno, al più tardi, tuttavia, il giorno in cui nasce il diritto ad una rendita AI, qualora si tratti di una rendita d'invalidità o di una rendita per figli d'invalidi;
- b) il giorno del decesso della persona assicurata, qualora si tratti di una rendita per superstiti.

Gli ulteriori aumenti di rendita hanno effetto alla data prevista dalle disposizioni emanate in proposito nell'ambito della LPP.

2 - Si tiene conto del tempo trascorso dall'inizio del periodo fissato al cpv. 1 lett. a), nonché dell'importo raggiunto dalla rendita d'invalidità a tale data, quando, in seguito al decesso di una persona invalida, vengono versate delle rendite per superstiti, quando una rendita d'invalidità in corso subisce una modifica a causa del cambiamento del grado di invalidità o quando delle rendite per figli d'invalidi si aggiungono ad una rendita d'invalidità.

3 - Con riserva del cpv. 4, l'adeguamento a norma dell'art. 2, cpv. 1, lett. c), di una rendita per figli d'invalidi o di una rendita per orfani viene accordato fino a quando il diritto a tale rendita sussiste in virtù del contratto di assicurazione.

4 - Non appena un avente diritto ha compiuto l'età di 65 anni e un'avente diritto l'età di 64 anni non si procede in nessun caso ad aumenti di rendita. Nel caso della rendita per coniugi, gli aumenti di rendita vengono meno anche allorché, a causa del passaggio a nuove nozze o alla costituzione dell'unione domestica registrata, si estingue il diritto alla rendita ai sensi della LPP, ma la rendita continua a essere versata conformemente al contratto d'assicurazione. Ciò si applica per analogia anche nel caso di una rendita per il partner registrato superstite.

Art. 4 Ammontare dell'aumento

L'ammontare dell'aumento della rendita dipende dalle disposizioni emanate a tale proposito nell'ambito della LPP.

Art. 5 Contributi

I contributi per la presente assicurazione vengono fissati in percento del salario coordinato secondo la LPP ed sono dovuti nella misura in cui per la persona assicurata non sia subentrata la liberazione dal pagamento dei contributi a causa d'incapacità di guadagno; i contributi sono dovuti all'inizio dell'anno di assicurazione ed sono calcolati sulla base della tariffa in vigore a tale data.

Art. 6 Annullamento del contratto; riscatto; annullamento dell'assicurazione relativa all'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

In ogni caso, non sussiste diritto al rimborso dei contributi versati per l'assicurazione relativa all'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi, nell'ambito della LPP.
